

ATTO N. DD 3417

DEL 08/07/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 152

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI ANDEZENO - VARIANTE PARZIALE N. 9 AL PRGC - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ ED OSSERVAZIONI.


Premesso che per il Comune di Andezeno, la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 2-8366 del 10/02/2003;
- ha approvato otto Varianti Parziali al PRGC ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 15 del 25 maggio 2021, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al PRGC vigente, ai sensi del comma 5, dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso con nota prot. n. 2782 del 26 maggio 2021 (ns. prot. n. 60967 del 4 giugno 2021), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;

(Prat. n. VP_009/2021)

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.337 abitanti nel 1971, 1.607 abitanti nel 1981, 1.693 abitanti nel 1991, 1.710 abitanti nel 2001, 1.966 abitanti nel 2011 e 2.030 abitanti al 01/01/2021, dati che registrano un costante incremento demografico;
- superficie territoriale di 749 ettari di collina. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 443 ettari con pendenze inferiori al 5% (pari a circa il 59% del territorio comunale), 294 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 12 ettari con pendenze superiori al 25%. Per quanto attiene la *Capacità d'Uso dei Suoli*, è caratterizzato dalla presenza di suoli a buona produttività (Classe II[^]), su una superficie di 427 ettari. E' altresì interessato su una superficie di 13 ettari da "*Aree boscate*";
- è compreso nella **Zona Omogenea 11** della Città Metropolitana di Torino, denominata "**CHIERESE - CARMAGNOLESE**" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'**Ambito 2** di approfondimento sovracomunale del "**Chierese**", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (*infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri*);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dall'articolo 22





Città metropolitana di Torino

delle N.d.A. del PTC2;

- sistema produttivo: è individuato dal PTC2 tra gli Ambiti di livello 2;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 119 di Moriondo, n. 122 di Chieri e n. 98 di Marentino;
 - è interessato da due progetti di viabilità previsti dal PTC2 (schede n. 108.3 e n. 186.1);
 - è attraversato da 1.8 km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio: il territorio è interessato dalle acque pubbliche del Canale di San Rocco e di Montaldo e dai Rii di Monte Rosso, Bussetto, Aneravagne, Baldissero, Santena, Carnera, del Movano e dal Lago di Arignano;

dato atto che il Comune di Andezeno è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15 del 25 maggio 2021, di adozione della Variante Parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, recepisce quanto “... *l'Amministrazione Comunale, a seguito di intese assunte nel pubblico interesse con un soggetto proponente privato (ai sensi dell'art. 12Bis, c. 4 della LR 56/1977), intende predisporre un'ulteriore ... modifica ... al PRG, finalizzata al trasferimento di una quantità definita di capacità edificatoria a destinazione residenziale (1.148 mc) da un lotto di completamento interno al capoluogo, difficilmente attuabile per oggettive criticità legate all'accesso veicolare ed alla già elevata densità insediativa dell'intorno, a un lotto attualmente agricolo ubicato a monte di Strada della Faiteria, contiguo a insediamenti esistenti e agevolmente allacciabile alle reti infrastrutturali.*

Operativamente, la Variante provvede, a:

- riclassificare l'area di decollo della capacità edificatoria, da “*C1 - Aree con destinazione d'uso di progetto residenziale saturate con densità territoriale di grado non elevato*” a “*Superfici a verde privato*”, definendo, altresì, un tematismo cartografico per questa seconda categoria di area urbanistica, al momento disciplinata solo normativamente;
- riclassificare l'area di atterraggio della capacità edificatoria, da “*E1 - Aree con destinazione d'uso di progetto agricolo sulle quali sono esclusi allevamenti animali di carattere industriale*” a “*C14 - Aree con destinazione d'uso di progetto residenziale saturate comprendenti lotti non edificati o aree di espansione*”;
- integrare le Norme di Attuazione con una scheda relativa alla disciplina attuativa della nuova area “C14” e con un paio di specificazioni di minore entità, strettamente legate alle predette modifiche.”.

Per quanto attiene:

- l'area di **decollo**: “... *misura 1.640 mq e si trova tra il nucleo storico del capoluogo e le espansioni insediative a bassa densità sorte a Est dello stesso in tempi più recenti; attualmente classificata come di completamento C1, è dotata di indice fondiario di 0,70 mc/mq, sviluppando pertanto 1.148 mc di volumetria. È ... ubicata in posizione altamente interstiziale, priva di accesso diretto e aderente ad una propaggine dell'area boscata poco distante, identificata come **stepping stone** ed **elemento strutturale della rete ecologica locale**. Tali caratteristiche rendono la sua attuazione difficilmente praticabile e non conveniente, per gli alti costi urbanizzativi e ambientali. ...*”;
- l'area di **atterraggio**: “... *di pari superficie territoriale, è ... localizzata a Nord-Ovest del capoluogo, lungo Strada della Faiteria. Trattasi di un lotto recintato, pertinenziale ad una adiacente abitazione; ... posto in continuità con i tessuti edificati latitanti Via Regina Elena, ... facilmente accessibile e ... allacciabile alle dorsali di acquedotto e fognatura che già servono le viabilità comunali. ...*”.





Città metropolitana di Torino

La documentazione di Variante, contiene la verifica:

- della compatibilità dei contenuti modificati, con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;
- delle condizioni di rischio idrogeologico esplicitate dalla modifica della destinazione d'uso dell'area di atterraggio "C14".

La Variante contiene, oltre a quelle già individuate dal Comune per l'edificazione residenziale, ulteriori opere di compensazione dell'intervento in oggetto, prevedendo la *rinaturazione* di una piastra cementata presente nel cortile di un edificio pubblico.

I contenuti della Variante, verificano altresì, la coerenza degli interventi proposti con i Piani sovracomunali, (PTR e PPR) ed in particolare con il PTC2.

Il Comune ha ottemperato, all'adeguamento al dettato dell'articolo 16 delle N.d.A. del PTC2, relativo alla classificazione del territorio in *aree dense*, di *transizione* e *libere*; la zona "C14", oggetto dell'intervento, risulta ricompresa in **area di transizione**.

(Cfr: *Relazione Illustrativa*).

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "*in maniera contestuale*", accompagnando il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 9 al PRGC con l'elaborato denominato "*Documento di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.*". Detto documento, insieme alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati messi a disposizione dell' "*Unità Speciale VAS, VIA, AIA*" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con competenze Ambientali (SCA);


dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 15 del 25 maggio 2021, di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente:

- "*... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...*";
- contiene il prospetto numerico che evidenzia "*... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";
- riporta quanto previsto dal comma 7, articolo 11 del Regolamento di Attuazione del PPR, emanato con Decreto Presidente G.R. 22 marzo 2019, n. 4R;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 18 luglio 2021;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "*... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*";





Città metropolitana di Torino

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5, articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*"; comma 2, articolo 50 "*Difesa del Suolo*";

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitan, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 del 20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica





Città metropolitana di Torino

..., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi del comma 7, dell'articolo 17 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e smi, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al PRGC vigente del Comune di Andezeno, adottato con deliberazione C.C. n. 15 del 25 maggio 2021, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **che**, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al PRGC sono formulate le seguenti osservazioni:
 - a) per quanto riguarda l'**area di decollo**, si raccomanda, all'Amministrazione Comunale, di porre particolare attenzione, in fase di attuazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo dell'Ambito "C8" del PRGC, nel quale rientra la vasta porzione destinata a "*verde privato*" dalla Variante in oggetto, al mantenimento della tutela delle valenze ambientali presenti (zona di *stepping stone* e di bosco);
 - b) per quanto attiene l'**area di atterraggio**, si evidenzia la necessità di una ulteriore verifica della possibilità di edificazione della stessa, in quanto:
 - una significativa porzione è interessata dalla presenza della fascia di rispetto della viabilità posta in fregio;
 - come rappresentato dalla "*Relazione Geologica*" "*... presenta una acclività media compresa tra il 5 e il 10% circa rivolta verso S-SW La pendenza media generale del pendio suggerisce cautela in eventuali opere di modifica del profilo morfologico del pendio. ...*";
 - c) si ricorda, al fine della completezza degli atti, che gli elaborati di Variante devono essere sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e dai professionisti incaricati, anche nel caso di documenti informatizzati, garantendo, altresì, la piena rispondenza tra gli atti pubblicati e quelli trasmessi agli Enti coinvolti nell'iter approvativo;
 - d) la Direzione "*Unità Speciale VAS, VIA, AIA*" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana, in qualità di *Soggetto con competenze ambientali* e in ragione dei contenuti della Variante ha ritenuto di non esprimersi in merito alla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.. Trova pertanto attuazione, in caso di mancata espressione del parere, quanto previsto alla lettera j.1 "*Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"*", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - "*In caso di silenzio l'iter procede*";
3. **di trasmettere** al Comune di Andezeno, la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 08/07/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)





Firmato digitalmente da Claudio Schiari per Fortunato Asprea

cmto- Rep. DD 08/07/2021.0003417.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: Claudio Schiari

